

Hermann Usener

Giustizia popolare italiana

Traduzione di Lorenzo Lanti

Premessa

La traduzione dal tedesco del contributo ¹ di Hermann Usener (1834-1905) a cura di Lorenzo Lanti si propone di facilitarne l'accesso della comunità scientifica di lingua italiana in un momento di vorace interesse per il tema della sacralità. Tale tema ha infatti trovato ampio spazio negli ultimi decenni ² anche nel dibattito di altre branche del sapere, e in particolare in quello filosofico ³, soprattutto in ragione della qualificazione della *sacertatus* come dimensione a metà strada tra giurisdizione umana e giurisdizione divina, in quanto non facente parte della giurisdizione umana ma al contempo non arrivando ad appartenere a quella divina. Nella *sacertatus* si vuole infatti individuare una traccia storica dell'implicazione della nuda vita nell'ordine giuridico-politico, di cui un esempio emblematico è la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. E della '*Volksjustiz*' è espressione l'*occentatio* affrontata da Usener sulla base delle testimonianze di Plauto e di altre fonti letterarie che ne attestano la ricorrenza sul territorio italico. Chi si presenta davanti alla porta del suo avversario per esprimere pubblicamente riprovazione nei confronti di gesta ritenute di grave turbamento della *pax deorum* mira a escludere dalla comunità l'autore di tale condotta.

L'utilità dello sforzo di traduzione non è peraltro solo da ascrivere alla riviviscenza di interesse per il tema, ma è anche da vedere nella valorizzazione – a distanza di più di centoventi anni – di un contributo che ha avuto poca eco nella letteratura successiva ⁴. Una possibile

¹) H. USENER, *Italische Volksjustiz*, in «Rheinisches Museum für Philologie», LVI, 1901, p. 1 ss. (= ID., *Kleine Schriften*, Leipzig, 1913, p. 356 ss.).

²) Ci si limita qui a menzionare, nell'ambito della ricerca romanistica, i contributi di R. FIORI, '*Homo sacer*'. *Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, su cui F. ZUCCOTTI, *In tema di saceratus*, in «Labeo», XLIV, 1998, p. 417 ss., L. GAROFALO, *Studi sulla saceratus*, Padova, 2005 e F. ZUCCOTTI, *Sacramentum civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016.

³) Si veda soprattutto G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 2005; tutti i saggi del filosofo in tema, anche quelli precedenti, sono ora disponibili in G. AGAMBEN, *Homo sacer*, Macerata, 2021.

⁴) Il saggio di Usener non trova menzione nell'ancora oggi fondamentale approfondimento di Edoardo Volterra in tema di *flagitium*: E. VOLTERRA, *Flagitium nelle fonti giuridiche romane. Contributo allo studio della terminologia del diritto penale romano*, in «Archivio giuridico», CXI, 1934, p. 39 ss.

ragione della contenuta diffusione del saggio qui tradotto potrebbe rinvenirsi nella circostanza che Usener non fosse un giurista, ma un filologo e storico delle religioni⁵. Nonostante si sia confrontato con un tema di grande rilievo nel diritto penale di età romana arcaica, la circolazione del suo contributo tra gli studiosi del diritto potrebbe essere stata per questa ragione più contenuta rispetto alla produzione di autori più noti nell'ambito della disciplina.

Particolarmente interessanti per il romanista risultano sia il fatto che il saggio viene dedicato a Theodor Mommsen sia l'apprezzamento di Usener per il capolavoro di diritto penale romano⁶. Usener e Mommsen del resto si conoscevano bene, come dimostra il fatto che Usener ebbe come discepolo il filologo Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931), il quale non solo collaborò con Mommsen subito dopo la sua laurea avvenuta nel 1870, ma ne sposò una delle figlie, Marie⁷.

Se, nei contenuti del suo saggio, si ispira all'opera penalistica di Mommsen, Usener invoca, per quanto riguarda il metodo, il *Thesaurus linguae latinae*, i cui lavori erano all'epoca iniziati da qualche anno⁸, evidenziando la valenza formativa dello sforzo titanico intrapreso da chi vi fosse coinvolto, ma soprattutto l'importanza della ricerca esegetica e filologica per qualsiasi fatica ricostruttiva che coinvolga profili storici.

Il contributo di Usener è stato 'riscoperto' da Ferdinando Zuccotti che da decenni si occupava in modo appassionato di sacertà⁹. Ora che da qualche giorno ci ha lasciati sono certa che la pubblicazione della traduzione di Lorenzo Lanti nelle pagine della *Rivista di diritto romano* gli avrebbe fatto grande piacere.

Iole Fargnoli

⁵ Si rinvia a A. DIETRICH, *Hermann Usener*, in «Archiv für Religionswissenschaft», VIII, 1905, p. I ss.

⁶ Il volume era stato pubblicato proprio l'anno prima: Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899. Sull'imprescindibilità del lavoro mommseniano per lo studio del diritto penale romano si rinvia a T. MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari, 1995 e C. MASI, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del Römisches Strafrecht*, in «Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts» (cur. I. FARGNOLI e S. REBENICH), Berlin, 2013, p. 93 ss.

⁷ S. REBENICH, *Theodor Mommsen. Eine Biographie*, München, 2007, p. 206 riferisce che, ancora prima di frequentarne la casa e conoscerne la figlia, Wilamowitz, affascinato dalla personalità di Mommsen, si era rivolto ai propri genitori il 12 maggio 1873, comunicando la sua volontà di sottomettersi al grande studioso con le seguenti parole: «Ich stelle mich Mommsen, meinem Gebieter».

⁸ Sull'ambiziosa opera, iniziata nel 1893 in Germania, e su come tramite Mommsen iniziarono anche i lavori al vocabolario della giurisprudenza romana classica che dovevano servire come preparazione al *Thesaurus linguae latinae*, si rinvia a M. VARVARO, *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae' 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», VII, 2017, p. 255.

⁹ Cfr. *supra*, nt. 2. Anche la monografia in tema di *paelex*, data alle stampe nei giorni della sua scomparsa, interseca il tema, là dove la violazione del divieto della *paelex* di toccare l'ara di Giunione obbligava a un sacrificio riparatore: F. ZUCCOTTI, *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, Milano, 2022, p. 11.